



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 DEL 22/02/2024

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO TEMPORANEO EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 DI N. 1 UNITA' "ISTRUTTORE TECNICO" DIPENDENTE DEL COMUNE DISALUDECIO – PER IL SETTORE 5 DEL COMUNE DI CATTOLICA -SERVIZIO "PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI"

L'anno duemilaventiquattro , il giorno ventidue , del mese di Febbraio , alle ore 09:00, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEIO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 27 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta in data 19/02/2024 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/02/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott ANDREA VOLPINI / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 19/02/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 27

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del 19/02/2024

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO TEMPORANEO EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 DI N. 1 UNITA' "ISTRUTTORE TECNICO" DIPENDENTE DEL COMUNE DISALUDECIO - PER IL SETTORE 5 DEL COMUNE DI CATTOLICA -SERVIZIO "PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI"

Assessore competente: FORONCHI FRANCA

Settore proponente: SETTORE 04

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamato, a riferimento del presente atto, l'attuale assetto macro strutturale dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta n. 140 del 21.09.2023 e relativo Organigramma ed assegnazione della dotazione del personale ai Settori dell'Ente ;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026" ed in particolare la sezione 3.3 denominata "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale";

Visti:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale *"ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni"*

organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti?;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 1 comma 124 Legge n. 145/2018, che testualmente recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*

Richiamato l'art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 (che disapplica e sostituisce il succitato art.14 CCNL 2004) che consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Funzioni Locali e che, al comma 1, così testualmente recita: *“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;*

Considerata, pertanto, la possibilità di utilizzare personale dipendente di altri Enti locali purché le prestazioni siano tali da non recare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e da non interferire con i suoi compiti istituzionali;

Dato atto che la prestazione resa dal lavoratore secondo il dettato contrattuale si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (*ex alteris*: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013).

Atteso che, conseguentemente, la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, *“non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa”* (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

Considerato che per effetto dell'utilizzo condiviso di cui ai succitati art. 1 comma 124 della legge 145/2018 e art. 23 comma 1 del CCNL 16.11.2022, non si modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico del dipendente, né si realizza alcun nuovo o diverso rapporto di impiego piuttosto che una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

Dato atto che questo Ente ha rappresentato l'esigenza dell'utilizzo condiviso della dipendente Elisa Berni dipendente del Comune di Saludecio in qualità di "istruttore Tecnico" (Area degli Istruttori- ex Cat C-C2) organicamente e funzionalmente assegnata al Settore "Lavori Pubblici Progetti Speciali", proponendo un utilizzo nella misura del 16,67% dell'orario di lavoro pari a 6 ore settimanali per un periodo di mesi 6, eventualmente prorogabili nelle more dello svolgimento delle procedure di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001;

Preso atto che il Comune di Saludecio, nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti, ha confermato, previo consenso della dipendente, la sua disponibilità all'utilizzo condiviso della dipendente, alle condizioni e nei termini richiesti ;

Visto lo schema di convenzione tra i due Comuni interessati che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1) e dato atto che alla stipulazione provvederà, per conto del Comune di Cattolica il dirigente preposto al Settore con competenza di gestione delle "Risorse Umane" (Settore 4);

Dato atto che il suddetto Schema è stato già approvato, nello stesso testo, con analogha deliberazione dal Comune di Saludecio;

Preso atto che nel periodo di utilizzo condiviso di cui trattasi, il Comune di Saludecio corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali e che il Comune di Cattolica – Comune utilizzatore rimborserà il trattamento fisso e continuativo, i relativi oneri fiscali e previdenziali oltre l'IRAP in rapporto alle ore ivi prestate, nei tempi e secondo le modalità concordate;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto evidenziando che l'istituto in oggetto (utilizzo condiviso) è riferito a Elisa Berni, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Saludecio con profilo professionale di "istruttore Tecnico" (ex cat. C, posizione economica C2) oggi, per trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione, ascritta nell'Area degli Istruttori – funzionalmente ed organicamente assegnata al Settore 5 "Lavori Pubblici Progetti Speciali";
- 2) il Comune di Saludecio concede l'utilizzo condiviso di suddetta unità al Comune di Cattolica (comune utilizzatore), ai sensi dell'art. 1 comma 124 della legge 145/2018 e dell'art. 23 comma 1 del CCNL 16.11.2022, per esigenze temporanee, nella misura del 16,67 % dell'orario di lavoro pari a 6 ore settimanali per la durata di mesi sei salvo proroga, nella giornata di lunedì, a decorrere dalla prima data utile al perfezionamento degli atti conseguenti, indicativamente dal 19.02.2024;

- 3) di dare atto che le spese riferite al trattamento economico attualmente in godimento dalla dipendente saranno anticipate e corrisposte dal Comune di Saludecio e che il Comune utilizzatore rimborserà il trattamento fisso e continuativo, i relativi oneri fiscali e previdenziali oltre l'IRAP in rapporto alla quota prestazionale resa (16,67 % dell'orario di lavoro) nei tempi e secondo le modalità concordate;
- 4) di dare atto che per motivazioni connesse all'efficienza, all'efficacia ed all'operatività dei Servizi svolti dall'unità in parola il Comune di Cattolica e il Comune di Saludecio potranno procedere alla revoca dell'utilizzo condiviso della dipendente con rispettivo provvedimento di Giunta Comunale previo preavviso fissato in giorni 15;
- 5) che la dipendente può motivatamente revocare la propria disponibilità all'utilizzo condiviso tra i due Enti, con conseguente revoca della presente convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni;
- 6) di approvare lo Schema di Convenzione tra i due Comuni, disciplinante l'utilizzo condiviso dell'unità in parola che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che alla stipulazione provvederà, per conto del Comune di Cattolica il dirigente preposto al Settore con competenza di gestione delle "Risorse Umane" (Settore 4) al quale viene demandato altresì l'adozione di tutti gli atti attuativi della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che il dirigente del Settore 4 – servizio - "Organizzazione e gestione giuridica ed economica del personale" è responsabile del presente procedimento e che in tale veste dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 4;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)